

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Il Tribunale

Il giorno 1.10.20 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX	Presidente
Dott.ssa XX	Magistrato di sorveglianza
Dott.sa XX	Esperta
Dott. XX	Esperto

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. XX che ha espresso parere contrario, nonchè la difesa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza nei confronti di **XX**, nato in XX, XX, INTERNATO presso la Casa circondariale di XX in esecuzione dell'ordinanza XX.XX.20 del Magistrato di sorveglianza di XX che disponeva l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per mesi 6 (scad. mis: 8.12.20), avente ad oggetto

APPELLO EX ART. 680 CPP

MOTIVAZIONE

Con ordinanza XX.XX.20 il Magistrato di sorveglianza di XX, in sede di riesame della pericolosità, disponeva l'applicazione della misura di sicurezza dell'internamento in casa di lavoro per mesi 6 nei confronti del nominato in oggetto.

Nei confronti del condannato era stata a suo tempo sostituita la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ex art. 235 c.p., disposta con sentenza XX.XX.20 della Corte d'Appello di XX a seguito di condanna per l'art. 73 DPR 309/90 (reato commesso nel 2009), in quella della libertà vigilata con ordinanza XX.XX.15 del Magistrato di sorveglianza di XX. La misura era stata sospesa dal 17.05.16 in quanto lo stesso veniva arrestato per espiazione di un titolo definitivo e riprendeva il 14.02.17.

Dopo la convalida dell'arresto era sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG.

In epoca precedente (in data 5.05.16) era stato altresì denunciato per rapina aggravata ai danni dell'ex fidanzata ma il magistrato aveva ritenuto di non procedere in quella occasione all'aggravamento della misura.

Il 29.03.17 perveniva dalla Stazione CC di XX la notizia del suo arresto, avvenuto il 20.03.17, perché trovato in possesso di 3 gr. di cocaina (n. 2 dosi occultate all'interno di un giubbotto nella camera da letto), di n. 3 telefoni cellulari, n. 3 schede Wind, materiale per il confezionamento di dosi e vario denaro in contante; egli era inoltre denunciato per guida di un motoveicolo Honda senza patente perché mai conseguita.

Il magistrato disponeva un aggravamento della misura in corso sostituita con quella detentiva del ricovero in una Casa di lavoro per la durata di mesi sei, rilevato che una volta fuoriuscito dal carcere, il soggetto non si era astenuto dal commettere nuovi reati (condannato alla pena di mesi 10 di reclusione in I grado e con vari altri procedimenti pendenti: ud. 23.11.20 in Corte d'Appello per

fatti di spaccio del 2.06.14, condanna ad anni 1 e mesi 4).

Avverso tale provvedimento il condannato proponeva appello che, con ordinanza XX.XX.18, veniva accolto dal Tribunale di sorveglianza: era pertanto ripristinata la misura della libertà vigilata (riammesso in via sospensiva ex art. 680 co. 3 c.p.p. già in data 2.11.17).

Senonchè, in prossimità della scadenza (12.03.18) il Magistrato disponeva un nuovo aggravamento in Casa di lavoro.

Secondo il Magistrato non solo permanevano indici di pericolosità evidenti: per il fatto per il quale è stato arrestato nel 2017 (perché trovato in possesso di sostanze e cose da cui si desumeva pacificamente un'attività di spaccio di stupefacenti) ha già ottenuto una condanna in primo grado e risultano numerose pendenze per reati commessi dopo il godimento di benefici penitenziari. Ciò era indice, secondo il Magistrato, di una pericolosità sociale nemmeno scalfita dalla concessione di misure alternative.

Dalla relazione dell'UEPE del 19.02.20 si evidenziava il discontinuo rapporto con il servizio sociale, nonostante vari richiami e da agosto 2019 aveva interrotto i contatti con l'Uepe. Continuava a lavorare come giardiniere per la ditta XX ed aveva recentemente cambiato domicilio senza comunicarlo all'Uepe. Le informazioni di polizia evidenziavano 2 denunce nel 2018 (per possesso di stupefacenti) e numerose violazioni all'obbligo di firma (note CC di XX del 16.01.20 e 21.02.20).

In tale contesto si riteneva opportuno non solo il mantenimento della misura, non essendo cessata la pericolosità sociale, ma anzi il suo aggravamento posto che la condotta recente dell'interessato era peggiorata rispetto al passato in ordine al rispetto delle prescrizioni, al rapporto negligente intrattenuto con l'Uepe, nonché in relazione al sospetto uso (o in alternativa ed ancora più grave, alla sospetta attività di spaccio) di sostanze stupefacenti.

Vi era stata anche una diffida del magistrato in data 6/12/2019, la quale non aveva sortito alcun effetto.

In tale contesto il Magistrato riteneva di dover accogliere l'istanza del P.M. non solo di mantenimento di una misura di sicurezza ma di un suo aggravamento in misura detentiva.

Disponendo pertanto la misura del ricovero in una Casa di lavoro per la durata di mesi sei, la stessa misura che era stata disposta in passato, mai applicata perché revocata dal Tribunale di sorveglianza in sede di appello.

In data 9.06.20 l'internato faceva ingresso alla casa di lavoro di XX ove trovava tuttora con scadenza all'8.12.20.

Proponeva appello il difensore del condannato il quale deduceva:

1) che l'originaria misura di sicurezza di cui al titolo in esecuzione era l'espulsione dallo Stato in luogo della quale era stata disposta la libertà vigilata e pertanto l'eventuale trasgressione alle prescrizioni di quest'ultima avrebbe dovuto legittimare il ripristino dell'originaria misura e non una diversa e ben più grave misura (di natura detentiva) quale la Casa di lavoro, e che irrilevante sotto questo profilo è la circostanza dell'esistenza di una condizione ostativa costituita dal rapporto di coniugio con una cittadina italiana, circostanza che inciderebbe soltanto sulla permanente validità della misura originariamente disposta e non potrebbe certamente legittimare la sostituzione con altra misura eterogenea, giacché detentiva;

2) che era errata la concreta valutazione di merito operata in ordine alla gravità delle ritenute violazioni della misura di sicurezza non detentiva, attribuite dallo stesso giudice all'esistenza di obiettivi limiti cognitivi e linguistici del condannato;

3) che il soggetto era ormai sottoposto da oltre 5 anni a misura di sicurezza e non vi erano più segnalazioni di denunce di fatti penalmente rilevanti.

Chiedeva la revoca della misura di sicurezza in essere o, in subordine, il ripristino della misura non detentiva della libertà vigilata.

Il domicilio è in XX, Via XX

E' spostato con cittadina italiana dall'1.09.14.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello debba essere parzialmente accolto.

Il condannato si trova sottoposto alla misura di sicurezza detentiva da ormai 4 mesi. Essa appare ingiustificata in relazione ai profili di pericolosità come sopra emergenti.

Non si può negare che permanga un quadro di pericolosità, inteso come pericolo di reiterazione dei reati (in particolare attinenti lo spaccio di stupefacenti): il condannato non ha fatto alcun buon uso della misura originariamente prevista (la libertà vigilata). L'ha violata più volte ed ha mantenuto un rapporto altalenante e discontinuo con l'UEPE. Inoltre le pendenze sono significative: condannato alla pena di mesi 10 di reclusione in I grado, è fissata udienza al 23 novembre prossimo per fatti di spaccio del 2.06.14 per i quali ha riportato già una condanna ad anni 1 e mesi 4, quindi il rischio di un rientro in carcere è ben presente.

Vari sono stati i richiami da parte dell'UEPE e le diffide da parte del Magistrato di sorveglianza. Infine alcune denunce di Polizia nel 2018 (per possesso di stupefacenti) e numerose violazioni all'obbligo di firma, che è tra le prescrizioni della libertà vigilata (note CC di XX del 16.01.20 e 21.02.20).

Il quadro continua dunque ad essere negativo.

Ciò detto, peraltro non si deve dimenticare che l'originaria misura disposta era l'espulsione dal territorio dello stato (non più applicabile per essere il condannato sposato e convivente con una cittadina italiana) che, se venisse perpetuata la misura di sicurezza detentiva, si trasformerebbe paradossalmente da misura 'escludente' ad una indefinita misura carceraria del tutto ingiustificata rispetto alla gravità dei fatti.

Inoltre può ben attribuirsi parte delle difficoltà del XX al rispetto delle ai suoi limiti cognitivi e linguistici.

Si ritiene in definitiva che la misura della libertà vigilata sia comunque già ampiamente idonea a contenere la residua pericolosità del soggetto con le limitazioni che conseguono alla sua applicazione.

Inoltre non può sottovalutarsi l'esigenza di consentire al condannato un tentativo di reinserimento sociale, ai fini della valutazione della permanenza ulteriore della sua pericolosità sociale, posto che è dimostrata l'esistenza di un'attività lavorativa.

L'applicazione della severa misura di sicurezza detentiva (casa lavoro) non pare pertanto pienamente giustificata e il provvedimento del magistrato di sorveglianza va riformato, con prosecuzione della misura già in essere della libertà vigilata.

P.Q.M.

visti gli artt. 207, 211, 228 ss. c.p., 658 e 679 c.p.p., 31 Legge 663/86
dichiara attenuata la pericolosità sociale di **XX** e per l'effetto

SOSTITUISCE

la misura della casa di lavoro con la misura della libertà vigilata per mesi 6, alle medesime condizioni e con le stesse prescrizioni già vigenti.

Dispone l'immediata scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa.

Manda per le comunicazioni.

Firenze, 1.10.20

Il Presidente est.
XX